

**L'angolo della giustizia**

## Embrioni e coppie: la fecondazione fra natura, leggi e diritti

■ ■ ■ BRUNO FERRARO\*

■ ■ ■ La vicenda dei due gemelli partoriti da una coppia di genitori abruzzesi a seguito di uno scambio di embrioni del dicembre 2013 all'Ospedale Pertini di Roma induce a una serie di riflessioni nella prospettiva della fecondazione eterologa, con cui presenta elementi di contiguità interpretativa. Lo stesso dicasi per il caso di due coppie, entrambe con un soggetto non fecondo, che partoriranno in altra città italiana scambiandosi ovuli o spermatozoi.

Sia nell'una che nell'altra il seme appartiene a soggetto diverso da quello del marito delle donne partorienti. La differenza è data dal fatto che nello scambio di embrioni per primo citato non si configura un soggetto donatore: è sufficiente questo dato a giustificare un diverso trattamento normativo? La risposta positiva si fonda sulla diversità dei presupposti di fatto. Ma occorre fare i conti con i diritti del minore, una volta che, diventato adulto, decida di andare alla ricerca della paternità biologica, non accontentandosi di quella legale.

Lo spazio limitato a disposizione mi costringe a limitare la mia riflessione al caso dello scambio di embrioni, secondo il ragionamento del giudice della Prima Sezione Civile del Tribunale di Roma, che ha respinto il ricorso dei genitori genetici e dichiarato infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale che avrebbe portato la questione all'attenzione della Consulta.

Prima affermazione. Con le vigenti norme del Codice Civile, il bambino si presume figlio della donna che lo ha partorito e, fino a prova contraria, dell'uomo con cui la gestante è coniugata. Tale presunzione normativa si fonda sull'interesse del minore alla stabilità del suo status. Oltretutto, tra il nascituro e la madre si instaura un legame simbiotico già nella vita intra uterina, ed è nei primi giorni di vita extra uterina che si realizza un significativo rapporto affettivo con entrambi i genitori.

Seconda affermazione. Con tale prevalente diritto del minore devono confrontarsi, soccombendo, le nuove figure genitoriali rese possibili dai moderni "progressi" della scienza medica e giuridica: madre genetica, madre biologica, padre genetico, madre e padre sociali (queste ultime due riguardanti la filiazione adottiva). Il concetto di famiglia, per secoli collegato al dato biologico e genetico, si è da qualche decennio evoluto in quello di luogo degli affetti e della solidarietà reciproca. Nel conflitto tra dato biologico e dato normativo, il primo deve cedere il passo per non pregiudicare il diritto prevalente del minore. Il danno subito dai genitori biologici può dar luogo a un'azione risarcitoria nei confronti dell'ospedale ma non può incidere sul fatto che il bambino (nel caso due gemelli) appartenga a tutti gli effetti alla donna che lo ha recato in grembo fino al parto.

Resta la via del ricorso alla Corte Europea per i diritti dell'uomo, la stessa cioè che si è "inventata", aprendo alla fecondazione eterologa, il diritto alla procreazione francamente. E se il giudice europeo ragionasse diversamente? E, limitandoci al diritto nostrano, cosa avverrà se e quando i due gemelli, crescendo, vorranno conoscere la propria "identità" familiare? Potranno essi impugnare il proprio status di figli della coppia che li ha registrati, o quanto meno contestare la sola paternità? Forse ha ragione il filosofo Giovanni Reale quando ha commentato a caldo: «L'uomo si è fatto vincere dalla tecnica, ma se fa degli errori ne resta vittima». O forse hanno ragione quanti combattono contro la deriva culturale, secondo cui è moralmente lecito tutto ciò che è tecnicamente possibile, relegando morale ed etica in secondo piano.

\*Presidente Aggiunto Onorario  
Corte di Cassazione